



COMUNE DI TERRAZZO

Provincia di Verona

Piazzale degli Alpini, n. 1 – 37040 - Terrazzo (VR)

Tel. 0442 94013 int. 2 - fax 0442 95640 –

e.mail tributi@comune.terrazzo.vr.it - P.E.C. comune.terrazzo@legalmail.it

UFFICIO TRIBUTI

INFORMATIVA IMU 2019

| | |
|------------------------------------|---|
| CHI DEVE PAGARE | <p>Il tributo deve essere versato dai proprietari e dai titolari di diritti reali sugli immobili. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.</p> <p>Dal 2014, non si applica l'IMU anche alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio come previsto dalla L. 147/2013 (Legge di stabilità).</p> <p>Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione.</p> <p>Tutti gli altri terreni che non rientrano nell'esenzione suddetta pagano l'IMU.</p> |
| BASE IMPONIBILE E RIDUZIONI | <p>La base imponibile IMU per i fabbricati iscritti in catasto si ottiene applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto al 1 gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento, i seguenti moltiplicatori:</p> <p>160 immobili in cat. A – C2 – C6 – C7, escluso A10 140 immobili in cat. C3 – C4 – C5 80 immobili in cat. D5 e A10 65 immobili in cat. D Escluso D5 55 immobili in cat. C1</p> |
| | <p>Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e per i fabbricati di interesse storico artistico ai sensi dell'art. 10 D. Lgs. n. 42/2004, <u>la base imponibile è ridotta del 50%</u>.</p> |
| COMODATO | <p>Dal 2016, la Legge n. 208/2015 ha previsto la riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati, esclusi quelli in categoria catastale A/1, A/8 e A/9, concessi in comodato a parenti in primo grado (genitori/figli) e in caso di morte del comodatario anche al coniuge di quest'ultimo (ma solo se sono presenti figli minori), a condizione che:</p> <ol style="list-style-type: none">1. il <u>soggetto passivo</u> possieda un solo immobile ad uso abitativo in Italia e sia residente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;2. il comodatario lo utilizzi come <u>abitazione principale</u>;3. il contratto di comodato sia registrato; oppure il soggetto passivo possieda al massimo due abitazioni in Italia, entrambe nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;4. il comodatario lo utilizzi come abitazione principale;5. il contratto di comodato sia registrato;6. l'immobile non concesso in comodato, purché non rientrante nelle categorie catastali A/1, A/8 e A9, sia abitazione principale del proprietario. <p>L'agevolazione decorre dalla data della stipula del contratto. Ai fini del calcolo, il mese durante il quale il possesso dell'immobile in comodato si è protratto per almeno 15</p> |

| | |
|-----------------------|---|
| | <p>giorni dalla data della stipula è computato per intero.</p> <p>Si chiarisce che il contratto di comodato può essere redatto in forma scritta o verbale. Per poter beneficiare dell'agevolazione suddetta, entrambi i contratti devono essere registrati entro 20 giorni dalla stipula dello stesso.</p> <p>Precisazioni: Se il contribuente possiede anche solo una quota di una terza abitazione, l'agevolazione per comodato non può essere applicata</p> |
| | |
| | <p>Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno d'imposizione</p> |
| | |
| | <p>Per i terreni il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1 gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a 135.</p> |
| | |
| QUANDO SI PAGA | <p>L'IMU deve essere versata alle seguenti scadenze:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ACCONTO entro il 17/06/2019 ● SALDO entro il 16/12/2019 |
| COME SI PAGA | <p><u>Per il 2019 sono state confermate le medesime aliquote IMU 2018.</u></p> <p>L'acconto è pari alla metà dell'imposta dovuta in base alle aliquote e detrazioni confermate.</p> <p>L'IMU deve essere versata mediante modello F24 o tramite apposito bollettino di conto corrente postale;</p> <p>Codici tributo IMU per pagamento con F24 3912 abitazione principale e relative pertinenze 3913 fabbricati rurali ad uso strumentale 3914 terreni 3916 aree fabbricabili 3918 altri fabbricati 3925 immobili ad uso produttivo cat. D (STATO) 3930 immobili ad uso produttivo cat. D (COMUNE)</p> |
| | |



COMUNE DI TERRAZZO

Provincia di Verona

Piazzale degli Alpini, n. 1 – 37040 - Terrazzo (VR)

Tel. 0442 94013 – int. 2 fax 0442 95640 –

e.mail tributi@comune.terrazzo.vr.it - P.E.C. comune.terrazzo@legalmail.it

UFFICIO TRIBUTI

INFORMATIVA TASI 2019

| | |
|------------------------|--|
| CHI DEVE PAGARE | <p>Il tributo deve essere versato dal possessore e dal detentore a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, <u>ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale</u>, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, esclusa quella classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9».</p> <p>Dal 2016, con la Legge di stabilità n. 258/2015, quindi, le abitazioni principali di categoria da A/2 ad A/7 sono esenti TASI. L'esenzione vale anche per il detentore che utilizza l'immobile a qualsiasi titolo come propria abitazione principale.</p> <p>In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria (possessori tra loro e detentori tra loro).</p> <p>L'amministrazione comunale ha individuato la quota a carico dell'utilizzatore/inquilino (per abitazioni diverse da quella principale) nel 10% dell'imposta complessivamente dovuta.</p> <p>N.B. In caso di <u>detenzione temporanea</u> di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.</p> |
| BASE IMPONIBILE | <p>La base imponibile della TASI è la stessa dell'IMU. La TASI si continua ad applicare agli immobili di categoria catastale A con esclusione <u>delle abitazioni principali classificate nelle categorie da A/2 ad A/7 e degli A10</u></p> |
| COME SI PAGA | <p><u>Per il 2019 sono state confermate le medesime aliquote e maggiorazione TASI 2018.</u> L'acconto è pari alla metà dell'imposta dovuta in base alle aliquote e detrazioni confermate.</p> <p>La TASI deve essere versata mediante modello F24 o eventualmente tramite apposito bollettino di conto corrente postale</p> <p><u>Codici tributo TASI per pagamento con F24</u> 3958 abitazione principale e relative pertinenze 3959 fabbricati rurali ad uso strumentale 3960 aree fabbricabili 3961 altri fabbricati</p> |
| | |